
INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Toscana

Convenzione

INPS – EBCT

**CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE PO-
LITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONO-
MIA E DELLE FINANZE DEL 19 MAGGIO 2009, N. 46441 - APPLICA-
TIVO DELL'ART. 19, COMMA 3, LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2**

L'anno 2011, il giorno 2 del mese di marzo in FIRENZE presso la sede Re-
gionale INPS, via Del Proconsole n. 10

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denomi-
nato INPS) nella persona del Direttore Regionale pro-tempore, FABIO VI-
TALE, per la TOSCANA, in ragione della carica ed agli effetti del presente
atto delegato

e

l'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO
DELLA TOSCANA (di seguito denominato EBCT) con sede legale in FIREN-
ZE, Via Pistoiese 155, nella persona del Presidente MARCELLO FERRINI,
che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante,



PREMESSO CHE

- l'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finan-
ziaria per il 2010) prevede che "in attesa della riforma degli ammor-
tizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al
comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base
di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione gua-
dagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferi-
mento a settori produttivi e ad aree regionali;
- l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato
dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 disciplina "il potenziamento e
l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione



- dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga”;
- l'articolo 19 cit., comma 1, lettere da a) a c), estende l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali ed agli apprendisti sospesi o licenziati “subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”;
 - l'articolo 19, comma 1-bis, prevede che “nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente”;
 - l'articolo 19, comma 1-ter, prevede che “in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8”;
 - l'articolo 19, comma 4, prevede che “l'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni (...) anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati” e che l'INPS “provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici (...) comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”;
 - l'articolo 19, comma 7, prevede che il riconoscimento dei trattamenti è subordinato all'intervento integrativo degli Enti Bilaterali per una quota pari almeno al 20 per cento;
 - l'articolo 19, comma 10, prevede che “il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale” e che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”;



- la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;
- in data 30/04/2009 la Regione Toscana ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- in data 16/04/2009 è stato stipulato un accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori in deroga e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE-POR per la realizzazione di politiche attive nei confronti degli interessati;
- l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo sociale europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009, n. 46441 ha previsto ai seguenti articoli:
 - 1, le risorse economiche per gli interventi di cui all'art. 19 cit., lettere da a) a c);
 - 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite gli Enti Bilaterali la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;
 - 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;
 - 9, che la convenzione per l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali contenga i seguenti elementi:



- a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e della durata dell'intervento;
 - b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
 - c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
 - d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
 - e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - f. modalità e periodicità della rendicontazione;
- 10, che l'INPS consenta il libero accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
 - 12, comma 3, che l'INPS comunichi la decadenza dal trattamento all'interessato, previa segnalazione da parte dei servizi competenti;
 - 14, comma 1, che l'INPS renda disponibili agli Enti Bilaterali le informazioni relative alle misure di cui all'art.19;
 - 14, comma 2, che l'INPS informi tempestivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art.1;
 - 14, comma 3, che l'INPS sospenda l'autorizzazione di ogni altra prestazione qualora la previsione di spesa legata all'indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art.1;
- l'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che "le somme corrisposte ai lavoratori (...) a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste (...) alle lettere a) e b) dell'art. 21 della presente legge";



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed EBCT nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della rendicontazione.
2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.

Art. 2

Obblighi dell'ENTE BILATERALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 19 maggio 2009, n. 46441, le aziende e i datori di lavoro, comunicano in via telematica all'INPS, direttamente o per il tramite dell'EBCT la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati.
2. L'EBCT si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgano, l'elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi, distinti in base ai trattamenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm.ii., destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente medesimo nonché la durata dell'intervento.
3. L'EBCT si obbliga ad erogare, ai sensi dell'art. 19 cit., comma 1, la quota integrativa nella misura almeno del 20 per cento della prestazione ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per il biennio 2009-2010 di cui all'art. 19, comma 1-ter, ai lavoratori compresi nell'elenco inviato ad INPS ai sensi del precedente comma 2 ed aventi diritto alla prestazione, a seguito dell'accertamento effettuato da INPS dei requisiti soggettivi nei limiti delle risorse disponibili.
4. L'EBCT, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 3.
5. L'EBCT costituisce, contestualmente alla segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, la relativa provvista finanziaria a copertura della quota integrativa indicata al comma 3 del presente articolo.



Art. 3
Obblighi dell'INPS

1. L'INPS, in base all'elenco dei lavoratori inviato dalle aziende direttamente o per il tramite dell' EBCT, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all' EBCT l'elenco degli aventi diritto.
2. L'INPS eroga l'intero ammontare dell'indennità spettante ai lavoratori per i quali l'Ente bilaterale ha versato ad INPS la quota a proprio carico, pari ad almeno il 20 per cento della prestazione.
3. L'INPS indica il tracciato e il formato telematico di scambio dei dati, che sarà oggetto dei protocolli di cui all'art. 8 della presente convenzione.
4. L'Inps restituisce all'EBCT le somme non spese al termine del periodo di validità della convenzione in assenza del rinnovo della stessa.

Art. 4
Decadenza dal trattamento di sostegno al reddito

1. I servizi competenti, i responsabili delle attività formative, le agenzie per il lavoro comunicano, in via telematica, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, perché hanno rifiutato un lavoro congruo oppure hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, hanno rifiutato di partecipare ad un percorso di qualificazione professionale ovvero non vi partecipino regolarmente senza adeguata giustificazione.
2. L'INPS a seguito di detta comunicazione dichiara la decadenza dei medesimi dal trattamento, dandone comunicazione agli interessati e all' EBCT.



Art. 5
Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibile all' EBCT, in via telematica, il monitoraggio della spesa, evidenziando:
 - a) le risorse previste rispetto all'ammontare delle risorse messe a disposizione;
 - b) le somme effettivamente corrisposte rispetto all'ammontare impegnato;



- c) il residuo disponibile con la percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.


Art. 6
Rendicontazione della spesa

1. L'INPS rende disponibile mensilmente all'EBCT, in via telematica, le informazioni relative alle domande accolte e alla relativa spesa nelle misure di cui all'art. 19 cit.


Art. 7
Banca dati

1. L'INPS garantisce all'EBCT l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 8
Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione saranno stipulati o rinnovati appositi protocolli tecnici aventi specificamente ad oggetto i formati e i tracciati record necessari all'interscambio telematico dei dati e delle informazioni.
2. I protocolli tecnici saranno definiti in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e EBCT.
3. Tali protocolli dovranno essere stipulati o rinnovati entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.
- 

Art.9
Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003


1. L'INPS e l' EBCT si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
- 

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 196/03 cit., i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS e l' EBCT, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. L'INPS e l' EBCT assicurano altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e che, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 10
Durata della convenzione

1. La presente convenzione si applica nell'anno 2011.
2. In assenza di una nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche per gli anni successivi in relazione alle risorse stanziare.

Per l'INPS
Il Direttore Regionale



per l'EBCT
Il Presidente



Linee guida del protocollo tecnico Ente Bilaterale Territoriale Unitario del settore Turismo della Toscana / INPS

- L'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del settore Turismo della Toscana (EBCT) interverrà con il contributo integrativo previsto nell'art.19 della Legge n. 2/2009 e successivamente integrato nella Legge 33/2009 nel rispetto di quanto previsto nello statuto e nel rispetto delle disponibilità di spesa
- La convenzione sarà sottoposta ad eventuali modifiche/integrazioni sulla base di quanto sarà indicato dalle parti sociali nazionali sottoscriventi il Ccnl Turismo e su eventuali indicazioni dell'Ente Bilaterale Unitario Nazionale del settore Turismo
- I casi di intervento dell'EBCT sono quelli previsti dall'ipotesi di accordo del Ccnl Turismo sottoscritta il 4/03/2010 fatta eccezione per interventi a favore di apprendisti licenziati (art. 19 comma 1 let. C, DI 185/2009 art. 5)
- In particolare l'EBCT interverrà solo nei casi di lavoratori di aziende in regola con il pagamento dei contributi da almeno 2 anni. Nel caso di lavoratori assunti da un'azienda con una anzianità contributiva inferiore ai due anni, resta salvo quanto previsto dalla Legge 2/2009 (il lavoratore deve avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa all'Inps) e dovrà avere almeno 2 anni di quote versate a favore dell'EBCT con altra azienda
- Il contributo dell'EBCT è quantificato con il seguente calcolo:
 - a) indennità di disoccupazione con requisiti normali 12% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi
 - b) indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 7% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi
 - c) indennità di disoccupazione per apprendisti 12% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi

